

Oggetto: Procedura ristretta, suddivisa in 4 Lotti, per l'affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403).

L'errata corrige e i chiarimenti della procedura sono visibili sul sito www.consip.it

Sono pubblicati contestualmente sul sito www.consip.it gli Allegati al Documento descrittivo n. 2 (Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che contiene la Dichiarazione necessaria), n. 2 bis (Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e n. 3 (Modello di dichiarazione di avvalimento), coordinati con la seguente errata corrige. Nel corpo del testo le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate.

Errata corrige

Al paragrafo 3.1 (Condizioni di partecipazione) del Documento descrittivo, il capoverso

"L'Impresa ausiliaria, al fine di dimostrare l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006, potrà, in aggiunta a quanto indicato al precedente punto b), produrre tante Dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006 quanti sono:

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);*
 - i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);*
 - i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);*
 - gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);*
 - i procuratori speciali con poteri di rappresentanza equiparabili agli amministratori di fatto in virtù del complesso delle attività svolte, ove presenti;*
 - i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006;*
- diversi dal soggetto che ha sottoscritto la Dichiarazione di cui al precedente punto b)."*

deve intendersi sostituito come segue:

"L'Impresa ausiliaria, al fine di dimostrare l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 potrà, in aggiunta a quanto indicato al precedente punto b), produrre tante Dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e m) ter del D.lgs. n. 163/2006 quanti sono:

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);*
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);*
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);*
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);*

-i procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di rappresentanza;

- i soggetti come sopra individuati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006; in caso di cessazione d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, la dichiarazione di cui all'art. 38 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 163/2006 andrà resa anche con riferimento ai soggetti sopra elencati (compresi i cessati) che hanno operato presso l'impresa cedente, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara;

diversi dal soggetto che ha sottoscritto la Dichiarazione di cui al punto b)”.

Al paragrafo 3.1 (Condizioni di partecipazione) del Documento descrittivo, il capoverso

“In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 andrà resa da parte dell’impresa ausiliaria anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo che hanno operato presso la impresa cedente, incorporata o le società fuse in nell’anno antecedente la pubblicazione del bando. Tale dichiarazione, qualora non prodotta, non comporta l’esclusione dalla procedura di gara.”

deve intendersi sostituito come segue:

“In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, la dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 163/2006 andrà resa da parte dell’impresa ausiliaria anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, ai procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di rappresentanza, che hanno operato presso la impresa cedente, incorporata o le società fuse in nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo. Tale dichiarazione, qualora non prodotta, comporta l’esclusione dalla procedura di gara.”

Al paragrafo 5.2 (Contenuto del plico - Documentazione) del Documento descrittivo, lett. b), il capoverso

“In caso di cessione d’azienda intervenuta nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 andrà resa da parte del concorrente anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo che hanno operato presso l’impresa cedente nell’ultimo anno. Tale dichiarazione, qualora non prodotta, non comporta l’esclusione dalla procedura di gara”.

deve intendersi sostituito come segue:

“In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, la dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 163/2006 andrà resa da parte del concorrente anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, ai procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di rappresentanza, che hanno operato presso la impresa cedente, incorporata o le società fuse in nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo. Tale dichiarazione, qualora non prodotta, comporta l’esclusione dalla procedura di gara”.

Al paragrafo 5.2 (Contenuto del plico - Documentazione) del Documento descrittivo, lett. b), il capoverso

Il concorrente, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006, potrà, in aggiunta all’Allegato 2, produrre tanti Allegati 2 Bis quanti sono:

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
 - i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
 - i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
 - gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
 - i procuratori speciali con poteri di rappresentanza equiparabili agli amministratori di fatto in virtù del complesso delle attività svolte, ove presenti;
 - i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006;
- diversi dal soggetto che ha sottoscritto la Dichiarazione di cui all’Allegato 2.”

deve intendersi sostituito come segue:

“Il Concorrente, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e m-

ter) del D.lgs. n.163/2006, potrà, in aggiunta all'**Allegato 2**, produrre tanti **Allegati 2 Bis** quanti sono:

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
- **i procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di rappresentanza;**
- **i soggetti *come* sopra individuati cessati dalla carica nell'anno antecedente la *data di* pubblicazione del bando di gara. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006; *in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, la dichiarazione di cui all'art. 38 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 163/2006 andrà resa anche con riferimento ai soggetti sopra elencati (compresi i cessati) che hanno operato presso l'impresa cedente, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara;* diversi dal soggetto che ha sottoscritto la Dichiarazione di cui all'**Allegato 2**."**

In ragione delle modifiche apportate con l'Errata Corrige sopra riportata sono stati pubblicati gli Allegati 2, 2 bis e 3 al Documento descrittivo che recepiscono le suddette modifiche e da utilizzare per la partecipazione alla gara.

Chiarimenti

1) Domanda

La nostra società è composta dall'Amministratore Unico con pieni poteri e da due soci (70% e 30%, la prima è una srl): le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese dall'A.U. e dal socio di maggioranza?

Risposta

Tra i soggetti nei cui confronti Consip S.p.A. accerterà la non ricorrenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 rientra anche il socio di maggioranza, ove trattasi di società con meno di quattro soci, se persona fisica, come chiarito anche nel paragrafo 5.2 del Documento descrittivo. Ne consegue che nessuna dichiarazione in merito al possesso dei succitati requisiti di ordine generale dovrà essere resa dall'Impresa concorrente con riguardo al socio di maggioranza della stessa se è una persona giuridica. Si rinvia comunque al citato paragrafo 5.2 per l'elenco completo dei soggetti rientranti nel perimetro della suddetta dichiarazione.

2) Domanda

E' possibile inviare la domanda di partecipazione firmata digitalmente attraverso il portale oppure via PEC?

Risposta

Si rappresenta che, conformemente a quanto indicato al paragrafo 5.3 del Documento descrittivo, taluni documenti - ivi inclusa, per quanto qui d'interesse, la domanda di partecipazione (Allegato 1 al Documento descrittivo) - possono essere prodotti sotto forma di documento informatico, in formato pdf, firmato digitalmente. La trasmissione del detto/i documento/i non potrà, tuttavia, avvenire in via telematica ma, in linea con le previsioni di cui al citato paragrafo 5.3, si richiede la produzione degli stessi su supporto ottico (CD ROM), che sarà poi cura del concorrente inserire nell'apposito plico da confezionarsi secondo le modalità stabile nel paragrafo 5.1 del Documento descrittivo.

3) Domanda

Nel caso volessimo partecipare in RTI con un'altra azienda nostra partner, è necessario inviare le domande di partecipazione sottoscritte da entrambi i legali rappresentanti?

Risposta

La domanda di partecipazione (Allegato 1 al Documento descrittivo) e l'ulteriore documentazione necessaria per essere ammessi alla procedura devono essere prodotte nel rispetto delle indicazioni presenti al paragrafo 5.2 del Documento descrittivo. In particolare, per la domanda di partecipazione sono previste nel suddetto paragrafo, a cui si

rinvia, differenti modalità di compilazione a seconda che il Raggruppamento temporaneo sia costituito ovvero costituendo.

4) Domanda

Si conferma che la Certificazione ISO 27001 è vincolante per tutte le aziende del RTI oppure solamente per la mandataria ?

Risposta

Come chiarito al paragrafo 4.1 del Documento descrittivo (pag. 13 di 24), la Certificazione ISO/IEC 27001 dovrà essere posseduta necessariamente ed esclusivamente dalle imprese raggruppande / raggruppate del RTI che svolgeranno, attraverso i Centri Servizi, le attività da remoto inerenti i servizi precisati nella lettera a), punto III.2.3) del Bando di gara.

5) Domanda

Si conferma che la Certificazione ISO 27001 è necessaria per tutti i servizi descritti nei lotti 1,2,3,4 ?

Risposta

Non si conferma; è richiesta solo per le attività da remoto inerenti i servizi precisati nella lettera a), punto III.2.3) del Bando di gara. E segnatamente:

Lotto 1: i servizi di cui alle lett. a), b) e c), del punto 1) - Lotto 1 - dell'Allegato B del Bando di gara;

Lotto 2: i servizi di cui alle lett. a), b) e c), del punto 1) - Lotto 2 - dell'Allegato B del Bando di gara;

Lotto 3: i servizi di cui alle lett. a) e b), del punto 1) - Lotto 3 - dell'Allegato B del Bando di gara;

Lotto 4: i servizi di cui alle lett. a), b) e c), del punto 1) - Lotto 4 - dell'Allegato B del Bando di gara.

6) Domanda

Avendo in corso il processo di certificazione ISO 27001 è possibile partecipare alla prequalifica ?

Risposta

Per principio giurisprudenziale consolidato i requisiti necessari per la partecipazione a gare per l'affidamento di contratti pubblici devono essere posseduti dai concorrenti al momento della domanda di partecipazione alla gara e permanere fino alla stipula del contratto.

Nel caso di specie, pertanto, l'operatore economico deve essere in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 richiesta dal Bando, nel momento in cui presenta domanda per partecipare alla presente procedura.

Fermo quanto sopra, si precisa tuttavia che, considerata la natura bifasica della presente procedura, si ammette che un operatore economico non prequalificato e, pertanto, non destinatario della lettera di invito, possa, in ossequio al principio generale della modificabilità delle unità concorrenti prequalificate sino al momento della presentazione dell'offerta, presentare offerta quale mandante di un RTI costituito/costituendo con altro operatore economico già prequalificato, a condizione che a tale data risulti in possesso dei requisiti minimi prescritti dal Bando di gara e, più in generale, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 7 del Documento descrittivo.

Relativamente al perimetro dei servizi per i quali è richiesta la detta Certificazione e ai soggetti che, in caso di partecipazione in forma associata, devono esserne in possesso si rinvia alle risposte ai precedenti quesiti n. 4 e 5.

7) Domanda

Gara Cloud - Documento Descrittivo - Capitolo2. Condizioni di Partecipazione: "È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I., Consorzio) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o Consorzio, pena l'esclusione dell'impresa e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'impresa stessa partecipa".

i)CONSIP può confermare che la possibile partecipazione di una società ad un lotto in forma individuale non osti con la possibilità per la medesima di venir contrattata da altra società come subappaltatore in un diverso lotto per il quale non ha presentato offerta?

ii)CONSIP può confermare che nell'ipotesi in cui un'impresa venisse ammessa a presentare offerta ma, valutata la documentazione di gara attualmente non disponibile, decidesse di non presentare offerta, mancherebbe la possibilità di venir contrattata da altra società come subappaltatore per il medesimo lotto per il quale era stata originariamente ammessa?

iii)Consip, nell'ipotesi in cui al contrario l'impresa non venisse ammessa ad un lotto, mancherebbe la possibilità di venir contrattata da altra società come subappaltatore per il medesimo lotto per il quale non è stata ammessa?

Risposta

i) Si conferma. Resta fermo che per poter assumere il ruolo di subappaltatore in un lotto diverso da quello in cui l'Impresa figura quale concorrente, la detta Impresa dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni subappaltate (es: possesso della ISO/IEC 27001 relativamente ai Centri Servizi se l'attività subappaltata consiste nello svolgimento da remoto di uno o più servizi come precisati, rispetto al singolo lotto, nella lettera a), punto III.2.3) del Bando di gara).

ii) Sì, purché l'Impresa abbia conservato, al momento dell'affidamento delle prestazioni in subappalto, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché di quelli di capacità speciale richiesti per l'esecuzione delle prestazioni subappaltate (es: possesso della ISO/IEC 27001 relativamente ai Centri Servizi se l'attività subappaltata consiste nello svolgimento da remoto di uno o più servizi come precisati, rispetto al singolo lotto, nella lettera a), punto III.2.3) del Bando di gara);

iii) Se la mancata ammissione a presentare offerta per un determinato lotto è dovuta alla carenza in capo all'Impresa istante di uno o più dei requisiti richiesti dalla *lex specialis* di gara, la possibilità di assumere il ruolo di subappaltatore è legata al fatto che l'Impresa abbia sanato tale situazione di carenza. Si veda la risposta di cui al precedente punto ii) in merito ai requisiti che devono essere posseduti dall'operatore economico al momento dell'affidamento delle prestazioni in subappalto.

8) Domanda

Gara Cloud _ Documento Descrittivo _ Capitolo 4. Requisiti necessari per la partecipazione Rilevato che la domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre il prossimo 5 di marzo e CONSIP può confermare in quale data fornirà la comunicazione di ammissibilità alle aziende che hanno inviato domanda di partecipazione e l'ulteriore documentazione (tecnica, economica, giuridica) inerente al lotto al quale l'azienda è stata ammessa? Quanto tempo CONSIP prevede di concedere alle aziende ammesse per formulare un offerta economica rispetto alla data di comunicazione di ammissibilità?

Risposta

Terminata la procedura di qualificazione, come illustrata al paragrafo 6 del Documento descrittivo, Consip procederà ad inviare tempestivamente l'invito a presentare offerta a tutti i concorrenti ammessi. Non è possibile indicare in questa sede la data in cui verrà trasmesso il detto invito; si precisa comunque che la tempistica è legata alla numerosità di Domande di partecipazione pervenute e al tempo occorrente alla richiesta e al successivo esame di eventuali chiarimenti, ex art. 46 D.Lgs. n. 163/2006, sulla documentazione prodotta dagli operatori economici.

Consip provvederà ad assegnare un termine per la ricezione delle offerte rispettoso di quanto indicato dall'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006.

9) Domanda

Nel documento "Cloud_Allegato 1_Domanda di partecipazione (24_12_2013)", a pagina 3, punto 1. si dichiara che il concorrente dovrà "produrre unitamente alla presente dichiarazione, la documentazione richiesta a pena di esclusione al paragrafo 4.2 del Documento descrittivo". Tale paragrafo non è incluso nella documentazione di gara disponibile sul vostro sito e quindi non reperibile. E' possibile avere la lista puntuale della documentazione da produrre e da allegare alla domanda di partecipazione?

Risposta

La documentazione che il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, all'interno del plico è quella indicata al paragrafo 5.2 del Documento descrittivo. Tale Documento non contiene al suo interno alcun paragrafo 4.2, il cui richiamo al punto 1 della Domanda di partecipazione deve intendersi, pertanto, alla stregua di un mero errore materiale. Si è provveduto quindi a correggere la suddetta Domanda di partecipazione, inserendo il riferimento al paragrafo corretto del Documento descrittivo e quindi, come detto, al paragrafo 5.2; la versione aggiornata dell'Allegato 1 è stata pubblicata ed è disponibile sul sito www.consip.it.

10) Domanda

Nel documento descrittivo, al paragrafo 5 "modalità di presentazione dell'offerta", non risulta chiaro l'obbligo, qualora un'impresa decidesse di partecipare in RTI (come capogruppo), di specificare fin da subito sul plico l'elenco delle altre società componenti la RTI. Chiediamo conferma che, in caso di RTI, sia corretto indicare all'esterno del plico sia l'impresa mandataria che tutte le imprese raggruppate e raggruppande.

Risposta

Si conferma.

11) Domanda

Nel documento descrittivo, al paragrafo 7, si precisa che:

a. I concorrenti che faranno richiesta di partecipazione come imprese singole potranno comunque formare una RTI successiva alla ricezione della documentazione (se invitati). E' corretto?

b. I concorrenti che hanno fatto richiesta di partecipazione come RTI, potranno in seguito modificare la composizione delle imprese mandanti della RTI stessa (rispetto a quanto indicato nella domanda di partecipazione) a patto che la capogruppo rimanga la stessa. E' corretto?

Risposta

a) si conferma che i concorrenti prequalificati ed invitati quali imprese singole potranno presentare offerta anche quali mandataria (capogruppo) di un R.T.I. con uno o più operatori economici mandanti in possesso dei requisiti minimi prescritti dal Bando di gara.

b) si conferma che concorrenti prequalificati ed invitati quali R.T.I., ferma restando la immutabilità dell'impresa mandataria (capogruppo), possono modificare la propria compagine soggettiva presentando offerta con uno o più operatori economici mandanti in possesso dei requisiti minimi prescritti dal Bando di gara in aggiunta/sostituzione degli operatori economici mandanti prequalificati, sempre che la modifica non risulti preordinata a sopperire ad una carenza intervenuta medio tempore o esistente ab origine.

Si rammenta infine i concorrenti prequalificati ed invitati quali imprese singole non potranno presentare offerte quali mandanti di un R.T.I. con altra impresa singola già prequalificata ed invitata o di un R.T.I. già prequalificato ed invitato.

12) Domanda

Chiediamo di confermare se è prevista la possibilità, se invitati, di partecipare come mandataria RTI per un lotto e allo stesso tempo come mandante di una diversa RTI, costituita con imprese non pre-qualificate o invitate, per un altro lotto.

Risposta

Non si conferma. Si ribadisce che il concorrente prequalificato ed invitato quale impresa singola potrà presentare offerta: *i*) in forma individuale ovvero, in alternativa; *ii*) quale impresa mandataria (capogruppo) di un R.T.I con uno o più operatori economici non prequalificati, che assumerà/anno il ruolo di impresa/e mandante/i, a condizione che questo/i siano in possesso dei requisiti minimi prescritti dal Bando di gara.

Considerato il disposto dell'art. 37, comma 12, D.Lgs. n. 163/2006, infatti, in nessun caso si ammette che un concorrente prequalificato ed invitato quale impresa singola presenti offerta quale mandante di un R.T.I.

In ossequio al principio, come espresso al paragrafo 2.1 del Documento descrittivo, per il quale il soggetto che intenda partecipare a più Lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa, si precisa altresì che nel caso di invito a presentare offerta destinato ad una impresa singola, nell'ipotesi sub *ii*) il RTI offerente dovrà essere composto, per tutti i lotti per i quali presenta offerta, dalle medesime imprese raggruppate o raggruppande, fermo restando la possibilità che qui si ammette di una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale tra i diversi Lotti per i quali il RTI presenta offerta.

13) Domanda

Se un'impresa fa richiesta di partecipazione alla gara per più lotti, nel caso in cui venga invitata a presentare un'offerta, deve rispondere obbligatoriamente, a pena di esclusione, per tutti i lotti per cui ha manifestato interesse o può rispondere per un numero inferiore di lotti?

Risposta

Il concorrente prequalificato e invitato a più lotti della presente procedura può presentare offerta per tutti o solo alcuni di essi.

14) Domanda

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, ed in particolare al requisito di cui all'art. III.2.3 lett. a) del Bando di gara, con la presente si sottopone a codesta Stazione Appaltante la seguente richiesta di chiarimento. Posto che, con riferimento a ciascun lotto, è richiesta la produzione di certificazione in corso di validità del "sistema di gestione della sicurezza delle informazioni" relativamente ai centri servizi mediante i quali dovranno essere prestate le attività oggetto di appalto, rilasciata in conformità alla ISO IEC 27001, si chiede se nello scopo del certificato debba necessariamente essere esplicitato l'oggetto servizi messi a gara nei 4 lotti o se sia sufficiente la produzione di una certificazione ISO IEC 27001 con scopo congruo con i servizi da fornire ma avente descrizione con grado di dettaglio minore e, più precisamente: "EROGAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DI STRUTTURE, APPLICAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI INTERNET SERVICE PROVIDER".

Risposta

Le certificazioni ISO IEC 27001 che soddisfano il requisito di capacità tecnica richiesto sono quelle che includono, all'interno del perimetro della certificazione, i servizi precisati nella lettera a), punto III.2.3) del Bando di gara. Si veda al riguardo la risposta al quesito n. 5.

Si ammette, peraltro, che il certificato posseduto dall'operatore economico riporti una lista di macroprocessi certificati che non contiene un espresso richiamo alle attività sopra indicate, ferma però la piena riconducibilità di queste ultime al complesso dei processi verificati e certificati in capo al detto operatore.

A tal fine, si anticipa sin d'ora che il concorrente - oltre a dover attestare il possesso del detto requisito compilando la Dichiarazione necessaria conforme al facsimile di cui all'Allegato 2 al Documento descrittivo - dovrà, se invitato a

presentare offerta, produrre, in sede di comprova, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, di quanto auto dichiarato, e su specifica richiesta di Consip S.p.A., come sarà meglio indicato nella Lettera di invito che Consip trasmetterà ai concorrenti ammessi, una dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore attestante, tra l'altro, che lo scopo della certificazione ricomprende le attività richieste da Consip S.p.A.

Dott. Domenico Casalino
(L'Amministratore Delegato)